DOCUMENTO SULLE RENDITE VITALIZIE

integrato con riferimento alle nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. n.252/2005

1. Premesse

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono parte integrante della "Nota Informativa" del Fondo Pensione Previbank.

DEFINIZIONI:

- RENDITA: erogazione di somme predeterminabili, al pagamento di un premio, al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'iscritto o dei suoi aventi causa.

- TASSO TECNICO: tasso annuo di interesse fisso riconosciuto al momento dell'accensione della rendita e per tutta la durata della rendita stessa; si tratta di un rendimento anticipato sotto forma di aumento della rendita annua iniziale, a parità di capitale. Se maggiore di zero, corrisponde ad un anticipo sulle rivalutazioni future.

Sono interessati all'erogazione della rendita e per qualsiasi prestazione pensionistica complementare gli Associati iscritti al Fondo Pensione che abbiano i seguenti requisiti soggettivi:

- iscritti ad una forma pensionistica complementare da almeno 5 anni;
- iscritti che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalla normativa per la pensione obbligatoria (requisiti contributivi e/o di vecchiaia).

Nel complesso, considerate anche le nuove prestazioni in vigore dal 1° luglio 2026 e dal 31 ottobre 2026, illustrate nel Documento integrativo (allegato), le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto", vale a dire si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure nel caso l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
c) rendita vitalizia;
d) rendita a durata definita;
e) prelievi liberamenti determinabili;
f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (prestazione rinviata al 31 ottobre 2026).

2. Tipologie di rendita

Il Fondo Pensione PREVIBANK offre ai propri Associati diverse tipologie di rendita per l'erogazione della prestazione previdenziale al maturare dei requisiti pensionistici per la pensione obbligatoria previsti dalla normativa vigente come di seguito riportato:

- **Rendita vitalizia**

 Rendita erogata all'Associato fino a che rimane in vita e si estingue con il suo decesso.

- **Rendita vitalizia e reversibile (fino al 100%) sul beneficiario prescelto**

 Rendita erogata all'Associato fino a che rimane in vita e successivamente erogata al beneficiario designato nella percentuale prescelta (reversionario), se superstite.

 La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo.

- **Rendita certa per 5 anni (o 10 anni) e successivamente vitalizia**

 Rendita erogata nel periodo quinquennale (o decennale) di certezza all'Associato se vivente, o ai suoi beneficiari in caso di sua premorienza. Successivamente a tale periodo di certezza (dopo i 5 o 10 anni), la rendita diviene vitalizia se l'Associato è ancora in vita, mentre si estingue se l'Associato è in quel periodo deceduto.

- **Rendita vitalizia con controassicurazione del 100% del capitale non goduto**

 Rendita erogata all'Associato fino a che rimane in vita. Se al momento del decesso dell'Associato risulta ancora da erogare un capitale residuo, questo viene destinato ai beneficiari.

 Il capitale residuo è calcolato dalla differenza, se positiva, tra il valore capitale di quanto inizialmente convertito in rendita, moltiplicato per il rapporto tra la rata di rendita in vigore per l'anno in corso e quella dell'inizio della fase di erogazione, e la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute.

- **Rendita vitalizia con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza (LTC)**

 Rendita vitalizia erogata all'Associato fino a che rimane in vita il cui importo raddoppia nel caso in cui l'Associato diventi non autosufficiente.

 Lo stato di "Non Autosufficienza" è determinato dall'incapacità totale e permanente, sia fisica sia conseguente a malattia di Alzheimer o similari demenze invalidanti, di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un'altra persona, almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana di seguito definite:

 - muoversi: capacità di spostarsi dal letto alla sedia e viceversa;
 - lavarsi: capacità di lavarsi in modo da mantenere l'igiene personale;
 - vestirsi e svestirsi: capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti e le eventuali protesi;
 - nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile;
 - usare i servizi igienici: capacità di usare correttamente i servizi igienici;
 - mantenere la continenza: capacità di controllare le funzioni corporali (vescica e intestino), eventualmente ricorrendo ad appositi indumenti protettivi.

3. Determinazione, decorrenza e periodicità di erogazione della rendita

La prestazione in forma di rendita sulla quota di parte/intera posizione previdenziale al prodotto assicurativo "Multigaranzia", per gli importi maturati a fronte di versamenti effettuati fino al 31.12.2020, è pari alla somma delle quote di rendita acquisite sulla base delle condizioni tempo per tempo vigenti e mantenute tali (cosiddetta "*rendita differita*").

Per gli importi maturati a fronte di versamenti successivi al 31.12.2020 la rendita sarà determinata in base ai coefficienti di conversione valevoli alla data di richiesta (cosiddetta "*rendita immediata*").

Qualora l'Associato optasse per le tipologie "Rendita vitalizia con controassicurazione" e "Rendita vitalizia con raddoppio dell'importo in caso di LTC", il corrispondente capitale maturato viene convertito in rendita alla data della richiesta.

La prestazione in forma di rendita sulla eventuale restante quota di posizione previdenziale "Comparto finanziario" viene erogata in base alle tipologie di rendita e alle relative condizioni previste alla data di conversione in rendita del montante accumulato; sia per il prodotto assicurativo "Multigaranzia", sia per il "Comparto finanziario" sono disponibili le tipologie di rendita elencate nella precedente sezione.

Le tipologie di rendita previste dal Fondo Pensione sono determinate secondo le tabelle allegate.

Per tutte le tipologie di rendita, l'erogazione avviene in rate trimestrali posticipate, fa eccezione la "Rendita vitalizia con raddoppio dell'importo in caso di LTC" che prevede una erogazione in rate mensili posticipate.

La decorrenza della rendita è il primo giorno del mese successivo al completamento della richiesta avanzata al Fondo. La prima rata di rendita è corrisposta alla fine del trimestre successivo alla decorrenza della rendita.

La decorrenza della "rendita con raddoppio dell'importo in caso di LTC" è almeno il primo giorno del mese dopo il trimestre successivo al completamento della richiesta avanzata al Fondo.

La rendita non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

4. Costi e rivalutazione della rendita

Le spese per il servizio di erogazione di tutte le tipologie di rendita sono pari a 1,20% della rendita stessa ad eccezione della "Rendita vitalizia con raddoppio dell'importo in caso di LTC" le cui spese per il servizio di erogazione sono il 2% della rendita stessa.

I coefficienti di conversione in rendita comprendono già tale costo; pertanto l'importo della rendita annuo maturato è già al netto di tali spese per il servizio di erogazione della rendita.

Per tutte le opzioni di rendita non è previsto alcun tasso tecnico.

In fase di accensione della rendita:

- per la parte di posizione previdenziale investita al prodotto assicurativo "Multigaranzia" non viene applicato alcun costo;
- per la parte di posizione previdenziale investita nel "Comparto finanziario" o nel "Comparto Bilanciato Sostenibile" viene applicata una commissione amministrativa dello 0,22% per l'ingresso nella convenzione assicurativa vigente; nel caso in cui l'intera posizione previdenziale sia investita unicamente nei comparti finanziari, antecedentemente all'1.10.2019 e senza alcuna alimentazione della posizione, la suddetta commissione amministrativa è pari al 0,55%;

- per l'eventuale parte/intera posizione previdenziale maturata presso altra convenzione assicurativa da quelle "Multigaranzia" in pool viene applicata una commissione amministrativa dell'0,55% per l'ingresso nella convenzione assicurativa vigente.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la stessa viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituita a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo il rendimento annuo lordo di ciascuna "Gestione Separata" della Convenzione n. 51140.46, ponderato per la relativa quota di partecipazione, e riconosciuto nella misura del 98%, fermo restando un rendimento minimo trattenuto pari allo 0,58%%.

Tale rivalutazione si considera consolidata di anno in anno, le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente al beneficiario percipiente.

5. Regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di rendita

Per il regime fiscale delle prestazioni in rendita si rimanda al contenuto del "Documento sul regime fiscale" pubblicato sul sito web del Fondo alla sezione "DOCUMENTI – ALTRI REGOLAMENTI DEL FONDO".

6. Documenti da produrre per la prestazione in forma di rendita

Per la richiesta di erogazione della prestazione pensionistica, è necessario compilare l'apposita modulistica denominata "Notifica di cessazione" disponibile sul sito *web* del Fondo Pensione Previbank www.previbank.it alla specifica sezione "MODULI".

Solo per la tipologia di "Rendita vitalizia con raddoppio dell'importo in caso di LTC" è prevista la compilazione e sottoscrizione a cura dell'Associato di un questionario anamnestico da sottoporre alla valutazione della Compagnia di assicurazione.

7. Garanzia, limitazione, basi demografiche e tabelle di conversione

L'elaborazione dei coefficienti di conversione per tutte le tipologie di rendita illustrate è basata sull'adozione delle tavole demografiche A62I - M e A62I – F rispettivamente per sesso maschile e femminile (elaborate dall'ANIA) integrate dalla tabella di correzione dell'età (cfr. allegato).

Per le quote di rendite differite garantite afferenti importi antecedenti il 31.12.2013 i coefficienti di conversione sono stati elaborati su tavole demografiche valide tempo per tempo (RG 48 e IPS 55).

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO SULLE RENDITE VITALIZIE

Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. n.252/2005

Rendita a Durata Definita Dal 1° luglio 2026	Prelievi Liberamente Determinabili Dal 1° luglio 2026	Erogazione Frazionata del Montante Dal 31 ottobre 2026

Avvertenza preliminare

Il presente Documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite del Fondo Pensione Previbank ed è redatto in attuazione del paragrafo 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.

Tale Documento, relativo alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, comma 3-bis, D.Lgs. n. 252/2005, non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra; pertanto, i contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.

Prima di effettuare la richiesta di una delle nuove prestazioni, l'aderente è invitato a consultare il presente Documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo rende disponibili per una scelta consapevole.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso del beneficiario di una di tali prestazioni, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni da parte delle forme pensionistiche e, al contempo, per la gestione ordinata delle attività di adeguamento

Nel complesso, considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto", vale a dire si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione,

oppure nel caso l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
c) rendita vitalizia;
d) rendita a durata definita;
e) prelievi liberamenti determinabili;
f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (prestazione rinviata al 31 ottobre 2026).

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Si rappresentano le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente alle tre nuove tipologie di prestazione. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza
 (maturazione dei requisiti per pensione di vecchiaia o pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari
 (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo www.previbank.it

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. n. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. n. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. n. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata o differita.

Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo Pensione Previbank;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

Nel "Documento sulle rendite", consultabile sul sito web www.previbank.it, sono riportate nel dettaglio le condizioni e le modalità di accesso alla rendita vitalizia e alle altre rendite offerte dal Fondo.

2.4 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo.

In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA - "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo *switch* di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto/regolamento (almeno 12 mesi dall'ultima scelta effettuata).

2.5 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo Pensione Previbank, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto assicurativo "Multigaranzia", come riportato nel Supplemento alla Nota informativa. È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore può variare in funzione dei risultati della gestione del comparto/profilo prescelto.

2.6 Indicazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non potranno essere di conseguenza processate.

L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo, verificabili dalla specifica sezione dell'area riservata iscritti.

L'indicazione può essere successivamente modificata, mediante apposito modulo da formalizzare con il Fondo.

2.7 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio statuto/regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione solo dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione.

Gli eventuali costi addebitati, contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute, sono riportati nel Supplemento alla Nota informativa disponibile sul sito del Fondo www.previbank.it e nella "Scheda costi" della Nota informativa.

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il numero di anni è arrotondato per difetto.

Le tavole di mortalità ISTAT sono riportate al paragrafo 9

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

Ciascuna rata corrisponde a un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali - contabilità per quote). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

Per il comparto assicurativo “Multigaranzia” è convenzionalmente previsto che una quota equivale ad 1 Euro.

3.4 Periodicità

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo Pensione Previbank, di seguito specificate:

- periodicità: trimestrale posticipata, semestrale posticipata o annuale posticipata;
- nessun importo minimo per singola rata.

La periodicità scelta dall’aderente non può essere modificata.

La decorrenza della prima rata avviene entro sei mesi dalla conclusione dell’istruttoria che accerta la legittimità della richiesta. L’erogazione delle rate successive alla prima avverrà con periodicità trimestrale/semestrale/ annuale. Il pagamento non è in valuta fissa poiché la disposizione del pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal relativo disinvestimento e al netto delle tempistiche tecniche delle operazioni bancarie.

3.5 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € ·durata rendita 20 anni ·erogazione annuale ·rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote erogate (400)	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8.000	25,88 €	3,50%	207.000 €	400	10.350 €
Anno 2	196.650 €	7.600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	10.557 €
Anno 3	190.026 €	7.200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	10.399 €
Anno 4	176.777 €	6.800	27,04 €	4,00%	183.848 €	400	10.815 €
Anno 5	173.033 €	6.400	27,85 €	3,00%	178.224 €	400	11.139 €
…							
Anno 20	14.947 €	400	38,49 €	3,00%		400	15.395 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: rata dell'anno N = montante disponibile post-rendimento ÷ numero di rate residue. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Prima del termine del periodo di erogazione è possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia.

Rischio di investimento

L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa e dal Fondo, quando e quanto prelevare.

Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = ***Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio – Totale dei prelievi già effettuati***

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati riducono il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione.

L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

Il Fondo Pensione Previbank ha stabilito:

- un intervallo minimo - tra una richiesta di prelievo e la successiva - pari a sei mesi;
- nessun importo minimo per singolo prelievo.

4.3 Calcolo con contabilità per quote

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

Per il comparto assicurativo “Multigaranzia” è convenzionalmente previsto che una quota equivale ad 1 Euro.

4.4 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € ·vita attesa residua 20 anni ·rendita figurativa annuale 10.000 €*
(= 200.000 / 20) ·rendimento ipotetico 3,5% annuo.

Anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
Anno 1	8.000	25,00 €		200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7.600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7.600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo
Anno 4	7.200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7.200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità).

Il rendimento varia anno per anno. Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.5 Rischi specifici

Rischio di longevità

Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento

Il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.

Rischio di concentrazione

La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato (dal 31 ottobre 2026)

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di cinque anni.

Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile dal 31 ottobre 2026.

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo Pensione Previbank, di seguito specificate:

- periodicità: il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- pagamento rata: trimestrale posticipata;
- non è previsto alcun importo minimo per singola rata.

La decorrenza della prima rata avviene entro sei mesi dalla conclusione dell'istruttoria che accerta la legittimità della richiesta. L'erogazione delle rate successive alla prima avverrà con periodicità trimestrale. Il pagamento non è in valuta fissa poiché la disposizione del pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal relativo disinvestimento e al netto delle tempistiche tecniche delle operazioni bancarie.

5.2 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceverà ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta.

Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.

Rischio di investimento

Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

5.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

Ciascuna rata corrisponde a un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali - contabilità per quote). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

Per il comparto assicurativo "Multigaranzia" è convenzionalmente previsto che una quota equivale ad 1 Euro.

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata erogazione	Vita intera	Vita attesa residua ISTAT (arrot.)	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (minimo 5 anni)
Importo rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati di gestione)	Variabile (risultati di gestione) e in base alla richiesta dell'aderente	Variabile (risultati di gestione) e in base alla richiesta dell'aderente
Rischio longevità	A carico Assicuratore	A carico Aderente	A carico Aderente	A carico Aderente
Rischio investimento	No, rendimento garantito	Sì	Sì	Sì
Flessibilità prelievi	Nessuna	Limitata (periodicità scelta)	Massima	Limitata (periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo al decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogazione da	Compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo Pensione	Fondo Pensione direttamente	Fondo Pensione direttamente	Fondo Pensione direttamente
Entrata in vigore	In vigore	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026
Tassazione post 2007[1]	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

** Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.*

7. Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni.

Durante tale periodo:

- il Fondo può acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuna di esse;
- il Fondo potrà procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni richieste durante il periodo transitorio successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi e dei processi interni;
- l'aderente potrà revocare la propria scelta in qualsiasi momento, prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo/rata;
- il Fondo ha dato chiara evidenza di tale situazione, oltre che nel presente documento, nei moduli di richiesta disponibili nell'area riservata iscritti e nel supplemento alla Nota informativa pubblicato sul sito web www.previbank.it

[1] Per maggiori dettagli si veda il "Documento sul regime fiscale" disponibile sul sito web del Fondo www.previbank.it

Stato di adeguamento del Fondo

Il Fondo è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine dell'avvenuto adeguamento che sarà comunicato agli aderenti.

Le modifiche allo Statuto del Fondo sono state adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio e del 30 ottobre 2026 e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 34 e 35 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

Lo Statuto così modificato è disponibile sul sito web del Fondo www.previbank.it, così come la Nota Informativa, il supplemento alla Nota Informative e il presente documento integrativo alle Rendite.

8. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

1. Verificare di aver maturato i requisiti di accesso previsti dalla normativa
 (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare);
2. prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo;
3. compilare il relativo modulo di richiesta, disponibile nell'area riservata degli iscritti, con particolare attenzione all'indicazione obbligatoria del/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste incomplete e prive di tale indicazione non potranno essere lavorate;
4. indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione
 (in assenza di indicazione, il Fondo applicherà il comparto di default: comparto assicurativo "multigaranzia");
5. trasmettere il modulo compilato e sottoscritto secondo le modalità indicate dal Fondo.

9. Anni di speranza di vita per nuove prestazioni richieste dal 01.01.2027 al 31.12.2028

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	31
55	30
56	29
57	28
58	27

59	26
60	25
61	24
62	23
63	23
64	22
65	21
66	20
67	19
68	18
69	17
70	17
71	16
72	15
73	14
74	14
75	13
76	12
77	11
78	11
79	10
80	9
81	9
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4

90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	3
96	2
97	2
98	2
99	2
100	2
101	1